

XII CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI PROFESSORI  
UNIVERSITARI  
DI DIRITTO COMMERCIALE "ORIZZONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE"

*"LA LIBERTÀ D'IMPRESA"*  
Roma, 17-18 settembre 2021

PROF. ENRICO GINEVRA

**La libertà d'impresa di fronte all'evoluzione dell'autonomia privata**

SOMMARIO: 1. Premessa. - 2. L'evoluzione di ruolo e contenuti dell'autonomia e le conseguenti domande per l'interprete. - 3. Il moderno ruolo dell'autonomia nell'attuazione dell'impianto costituzionale. - 3.1. Il mercato come istituzione di utilità sociale e la rilevanza esterna dell'autoregolamento. - 3.2. Autoregolamento e pluralismo sociale. - 4. Dalla libertà individuale alla libertà sociale; dal contratto al fatto organizzato. - 5. Le prospettive per l'interprete.

*1. Premessa.*

Un moderno ragionamento su principi e regole della libertà di impresa ritengo non possa svolgersi senza che sia accompagnato da una riflessione sui limiti entro i quali una tale libertà possa essere condizionata dallo stesso agente privato, e dunque sul ruolo svolto al riguardo dall'autoregolamento o, più a monte, dall'autonomia.

Ciò non significa naturalmente ritenere che esista un nesso univoco tra disciplina dell'autonomia e libertà d'impresa, poiché è chiaro che è possibile ipotizzare - e rinvenire - nel sistema un condizionamento in senso inverso, dell'attività d'impresa nei riguardi dell'autonomia. Tuttavia, un'analisi che voglia essere rigorosa e completa non sembra possa prescindere dalla più generale considerazione dell'evoluzione della disciplina dell'azione privata autoregolata, anche per evitare di operare una confusione tra quanto delle nuove regole è dettato dagli interessi legati alla

produzione commerciale e cosa invece discende più a monte da nuove dinamiche partecipative del privato alla vita sociale.

Si tratta, evidentemente, di un discorso teorico assai impegnativo, che non si ha minimamente qui l'ambizione di condurre a termine ma solo di iniziare ad affrontare, nella speranza di potere così fornire un piccolo contributo dialettico alla riflessione in atto.

## *2. L'evoluzione di ruolo e contenuti dell'autonomia e le conseguenti domande per l'interprete.*

In un recente convegno la rassegna delle attuali manifestazioni e caratterizzazioni dell'autonomia ha mostrato la permanente presenza e vivacità della stessa in ordine alla nascita e regolamentazione dei rapporti tra i consociati.

Un importante dato da registrare, sulla scorta delle indagini operate in relazione ai due ordinamenti (peraltro comune alle esperienze in raffronto), è stato una crescita del ricorso all'autoregolamento, con la parallela compressione degli spazi di effettiva applicazione della disciplina di legge: ciò, in settori non sempre familiari all'esperienza privatistica, o nei quali almeno alle scelte dell'autonomia non ci si affida tradizionalmente con la stessa intensità che sembra oggi doversi riscontrare. E mi riferisco a un ampliamento degli spazi dell'autonomia non solo - come ormai da tempo evidenziato - nel settore dell'organizzazione d'impresa ma anche ad ambiti meno consueti quali la scelta della legge applicabile ai rapporti con elementi di internazionalità o perfino la disciplina della garanzia patrimoniale e dell'esecuzione coattiva.

A una tale constatazione si accompagna quella della parallela modifica della conformazione dell'autonomia privata o del compito a essa assegnato nel settore che da sempre rappresenta invece luogo di elezione di essa, ossia i rapporti patrimoniali tra privati e più specificamente l'ambito contrattuale. Qui l'osservazione certo non è nuova, tanto che ormai ha più il ruolo, negli scritti che se ne occupano, di premessa e non di esito della riflessione. Mi riferisco alla constatazione del venir meno, in termini sostanziali, dell'accordo in ordine al regolamento del rapporto, dato il ben noto fenomeno dell'adesione del consumatore a una disciplina predisposta unilateralmente dall'imprenditore. Un'adesione che, oltre a essere "acritica", rischia di mostrarsi oggi perfino irrilevante, dinnanzi all'effettivo assoggettamento del consumatore a posizioni di potere: come

modernamente accade, secondo quanto è stato oggi evidenziato, nei nuovi contesti relazionali occasionati dalla rete, e quindi tipicamente nel mondo oggetto dei contratti disciplinanti l'accesso ai cc.dd. *social network*. Ma la crisi del consenso riguarda anche in un certo senso il lato "forte" della relazione contrattuale, data la tendenza sempre più incisiva all'utilizzo delle clausole generali o dei diritti fondamentali per mitigare le situazioni di potere, perfino correggendo la norma di legge o contrattuale.

Se plurime sono le domande che recano tali constatazioni, un paio di esse mi sembrano più urgenti. Mi riferisco anzitutto a quella su come inquadrare tale movimento nel generale sistema privatistico, identificando quindi gli interessi di fondo o le relative relazioni. E pure penso, in secondo luogo, al quesito, se si vuole più specifico, sulla misura entro la quale l'autoregolamento non possa dirsi che si stia emancipando dalla sua tradizionale forma di derivazione ed espressione, ossia la fonte contrattuale: insomma, se quella di cui stiamo parlando sia autonomia contrattuale - come la civilistica comunque continua a ritenere, provando così a immaginare la configurabilità di nuove tipologie generali dell'istituto<sup>1</sup> - o non debba diversamente qualificarsi, e quali ne siano eventualmente le conseguenze in termini di principi applicabili.

### *3. Il moderno ruolo dell'autonomia nell'attuazione dell'impianto costituzionale.*

Il richiamato fenomeno dell'espansione dell'autonomia, nella forma dell'autoregolamento, con la copertura di spazi non tradizionali alla sua recente storia, è in realtà tutt'altro che sorprendente. Si tratta di vicenda da tempo preannunciata dalla più autorevole dottrina<sup>2</sup>, là dove si è dato atto di un avvenuto passaggio di fase nell'attuazione legislativa dell'impianto costituzionale in ordine ai rapporti economici<sup>3</sup>, peraltro collocabile nel contesto di un più generale programma di sviluppo, sempre formulato all'interno della Carta fondamentale, del rapporto individuo-società<sup>4</sup> [il cui

---

<sup>1</sup> F. MACARIO, *Dai "contratti delle imprese" al "terzo contratto": nuove discipline e rielaborazione delle categorie*, in *Un maestro del diritto commerciale. Arturo Dalmartello a cento anni dalla nascita*, a cura di A.A. DOLMETTA e G.B. PORTALE, Milano, Vita e Pensiero, 2010, 127.

<sup>2</sup> L. MENGONI, *Autonomia privata e costituzione*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 1997, I, 1 ss.

<sup>3</sup> Cfr. C. ANGELICI, *La società per azioni. I. Principi e problemi*, Milano, Giuffrè, 2012; B. LIBONATI, *Ordine giuridico e legge economica del mercato*, in *Riv. soc.*, 1998, 1549; M. LIBERTINI, *I fini sociali come limite eccezionale alla tutela della concorrenza*, in *Giur. cost.*, 2010, 3298.

<sup>4</sup> M. LUCIANI, *Unità nazionale e struttura economica*, in *Dir. e soc.*, 2011, 634.

allineamento con le previsioni del Trattato di Maastricht è tuttavia da qualcuno contestato<sup>5</sup>]. E' bene però spiegarsi meglio.

### 3.1. *Il mercato come istituzione di utilità sociale e la rilevanza esterna dell'autoregolamento.*

Sotto il profilo dei rapporti economici, è ben noto - ed è stato appunto adeguatamente sottolineato - che a partire dagli anni '90 si è registrato un significativo mutamento nella strategia di politica economica adottata nel nostro ordinamento in coerenza con la spinta e gli obblighi europei, realizzandosi un arretramento dello Stato dall'intervento diretto nella produzione: con la parallela apertura all'autonomia, non solo nel senso dell'avvenuta privatizzazione delle iniziative in precedenza di titolarità pubblica, ma soprattutto nella direzione del "primato del mercato", con la connessa esigenza di regolamentazione.

Ciò ha comportato in Italia (spesso in attuazione di direttive europee), secondo quanto sempre autorevolmente ricordato, la previsione di nuove norme «ordinate a tutela della concorrenza e a garanzia della correttezza e della trasparenza delle operazioni commerciali, cioè delle condizioni che qualificano il mercato come istituzione di utilità sociale»<sup>6</sup>. In altre parole, affidare al mercato il compito di realizzare interessi economici comunque riferibili alla collettività ha significato, da un lato, l'accesso del privato a settori di produzione di utilità prima poco o nulla frequentati, dall'altro, una maggiore attenzione ordinamentale nei confronti della effettiva compatibilità delle regole private di produzione con il benessere sociale, e dunque un mutamento di logica rispetto a un passato invece caratterizzato da un più comprensibile approccio, da parte dello stesso legislatore oltre che degli interpreti, d'impronta marcatamente liberista<sup>7</sup>.

Si tratta, è vero, di evidenziazione non nuova. Tuttavia, forse è mancata una soffermata meditazione sul riflesso che la riferita vicenda ha determinato e determina nei riguardi della autonomia, vista dal punto di vista dei suoi elementi identificativi, ossia della fattispecie oggetto di tale

---

<sup>5</sup> G. FERRARA, *L'uguaglianza oggi*, in *La vocazione civile del giurista. Saggi dedicati a Stefano Rodotà*, a cura di G. ALPA e V. ROPPO, Bari, Laterza, 2013, 275.

<sup>6</sup> L. MENGONI, (nt. 2), 1.

<sup>7</sup> Cfr. F. ANGELINI, *L'iniziativa economica privata*, in *Il diritto costituzionale alla prova della crisi economica*, a cura di F. ANGELINI e M. BENVENUTI, Napoli, Jovene, 2012, 115; G. OPPO, *L'iniziativa economica*, in AA. VV., *La costituzione economica a quarant'anni dall'approvazione della Carta fondamentale*, Milano, Giuffrè, 1990, 65.

osservazione. Invero, se l'autonomia privata ha così conosciuto nuova vita, se le è stata riconosciuta una "capacità sociale" prima rimasta solo latente, ciò è dovuto alla possibilità del privato di esprimersi sotto più forme, anche diverse da quelle che, nel precedente ambiente liberista, ne avevano caratterizzato l'azione. In modo maggiore rispetto a quanto in precedenza accaduto, la programmazione del privato è stata infatti sollecitata ad andare oltre la sfera individuale del relativo autore, anche subordinando o vincolando il soddisfacimento delle sue aspirazioni alla realizzazione di bisogni socialmente condivisi.

E questo andare oltre la sfera individuale è da intendersi non come movimento puramente "fisico", esclusivamente attinente al piano naturale, ma appunto sotto il profilo della legittimazione dell'autoregolamento privato, il quale, peraltro in piena coerenza col rafforzamento dell'autonomia derivante dalle libertà fondamentali stabilite all'interno dell'UE<sup>8</sup>, ha così esteso il proprio ambito di rilevanza a un contesto di relazioni che gli è invece precluso là dove ci si muova nella tradizionale orbita contrattuale: ossia quello del rapporto con i terzi.

### 3.2. Autoregolamento e pluralismo sociale.

Si deve volgere ora lo sguardo sul secondo profilo prima menzionato, quello della lettura della vicenda in esame in relazione al programma costituzionale (e unionista) di sviluppo del rapporto individuo-società: potendosi del resto trarre da tale angolo visuale preziose indicazioni per la migliore comprensione del primo. Si tratta di operare al riguardo pochi cenni, data l'impossibilità di un reale approfondimento in questa sede dei temi ora in rilievo.

L'autonomia contrattuale è espressione, in modo incontestabile, di libertà individuale<sup>9</sup>. Col contratto il privato assegna una regola alla propria azione, nell'ottica del soddisfacimento di un interesse che egli nutre come individuo e rispetto al quale non può che essere sovrano nei limiti in cui si muova in un ambito proprio. Il vincolo contrattuale è quindi per definizione vincolo tra più sfere individuali, funzionale all'espressione della rispettiva

---

<sup>8</sup> E. NAVARRETTA, *Libertà fondamentali dell'UE e rapporti tra privati: il bilanciamento di interessi e i rimedi civilistici*, in *Le "libertà fondamentali" dell'Unione Europea e il diritto privato*, a cura di F. MEZZANOTTE, Roma, Roma TrE-Press, 2016, 41.

<sup>9</sup> Cfr. L. MENGONI, (nt. 2), 1; G. PALERMO, *Autonomia negoziale*, Torino, Giappichelli, 2011.

libertà e nel soddisfacimento di bisogni strettamente legati alla collaborazione delle parti del negozio.

La libertà individuale è, tuttavia, in forza di quanto detto, non solo fonte ma allo stesso tempo confine invalicabile dell'autonomia contrattuale. A questa, infatti, altra legittimazione nel dettato costituzionale non si rinviene, falliti i tentativi di rinvenire nella Carta un principio a sé di libera autoregolamentazione<sup>10</sup>.

Ciò premesso, secondo quanto si è avuto modo di notare altrove<sup>11</sup> sulla scorta della considerazione degli studi sul pluralismo sociale<sup>12</sup>, per fondare invece la legittimazione alla libera assunzione di una regola interindividuale, che rilevi quindi quale vincolo di una comunità, l'azione privata trova un punto d'appoggio nel disposto dell'art. 2 Cost.: precisamente, nella parte in cui consente al privato di darsi regole non «come singolo» ma come componente delle «formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità». Il che è come dire, con evidenza, che lo svolgimento della personalità dell'uomo - nel nostro territorio nazionale - non passa necessariamente dalla (limitata prospettiva della) libertà individuale ma dai vincoli che questi assume nel perseguimento di interessi interindividuali. In buona sostanza, pertanto, si disegna per tale via una categoria di autonomia privata in cui la realizzazione dell'individuo trascorre non unicamente dal perseguimento di suoi esclusivi interessi ma dall'inserimento volontario del medesimo in una comunità sociale e la conseguente condivisione, oltre che dei relativi bisogni, dell'attività strumentale al loro soddisfacimento.

In questo diverso ambiente, insomma, libertà non è puro sviluppo di un ego, bensì diviene in effetti partecipazione. E si tratta, va evidenziato, di una prospettiva alla quale il privato non solo semplicemente può ricorrere in modo del tutto spontaneo ma è spinto a farlo nell'ordinamento dall'ambizioso programma egualitarista dell'art. 3, secondo co. Ancora attingendo, pertanto, alle indicazioni della migliore letteratura costituzionale, emerge che la strategia di "realizzazione privatistica" dell'utilità sociale si compie attraverso la sollecitazione dello stesso privato

---

<sup>10</sup> L. MENGONI, (nt. 2), 1.

<sup>11</sup> E. GINEVRA, *Identità e rilevanza della persona giuridica alla luce del d.lgs. n. 231/2001*, in *Riv. soc.*, 2020, 72.

<sup>12</sup> P. RESCIGNO, *Dottrine ed esperienze del pluralismo*, in ID., *Persona e comunità*, II, Padova, Cedam, 1988, 357.

a rimuovere gli ostacoli alla concreta realizzazione dell'eguaglianza<sup>13</sup>: e una siffatta rimozione, ormai risulterà chiaro, piuttosto che doversi spiegare nella prospettiva individualista di un paternalistico richiamo al dovere di solidarietà<sup>14</sup> non può che significare auto-adozione di regole socialmente utili, ossia sollecitazione dell'autonomia a un autoregolamento che, per il tramite di regole quali trasparenza e correttezza, si riveli illuminato.

4. *Dalla libertà individuale alla libertà sociale; dal contratto al fatto organizzato.*

Se si segue la traiettoria indicata dai principi evidenziati, risulterà chiaro ora l'intervenuto mutamento nel rapporto privato-Stato sul piano delle regole programmatiche dell'agire individuale e dovrà con ciò prendersi atto delle conseguenze di tale processo nei riguardi del ruolo dell'autonomia nell'ordinamento.

Come negare una tale evoluzione? Nel nuovo quadro programmatico sopra descritto il privato non è più visto soltanto come soggetto passivo del comando di legge, cui riconoscere (artt. 2; 41, primo co.; 42, secondo co., Cost.) posizione sovrana (art. 1372 c.c.), sebbene in un ambito rigorosamente delimitato dai confini della sfera individuale e nei contenuti vincolato da alcune scelte imperative<sup>15</sup>. Piuttosto, egli è sollecitato a realizzare fatti suscettibili di generare utilità sociale (artt. 2; 41, secondo co.; 47, secondo co., Cost.), e in quanto tali rilevanti ed efficaci, pure promuovendo il concorso virtuoso delle energie derivanti dall'altrui partecipazione alla produzione sociale: concorso il quale è tanto più valorizzato quanto più sia adeguatamente indirizzato dall'ordinamento (art. 3, secondo co.), attraverso norme che inducano una diffusa conoscenza (grazie alla relativa trasparenza) delle condizioni della partecipazione all'attività ed evitino (per il tramite dell'imposizione di obblighi di correttezza) situazioni di potere ingiustificate dal concreto ruolo giocato nel perseguimento del dato obiettivo utile.

Tuttavia, ove si convenga con un tale schema, pure se ne devono trarre le conseguenti conclusioni. Tipica forma espressiva della manifestazione di una libertà privata così connotata diviene non già la posizione di un interesse patrimoniale individuale, accompagnata dalla

---

<sup>13</sup> M. LUCIANI, (nt. 4), 634.

<sup>14</sup> L. MENGONI, (nt. 2), 1; G. PALERMO, (nt. 9), *passim*.

<sup>15</sup> G. BROGGINI, *Causa e contratto*, in *Studi di diritto internazionale e comparato*, II, Napoli, Jovene, 2007, 1189

definizione del percorso inteso al suo soddisfacimento, bensì appunto la realizzazione, programmata all'interno di un contesto socialmente riconoscibile, di un fatto utile sul piano economico-sociale. E compito principale dell'ordinamento in tale prospettiva non è limitarsi a dare avallo - o addirittura garantire solo l'enforcement<sup>16</sup> - alla regola privata (ossia permettere che essa abbia "forza di legge" tra le sfere individuali direttamente coinvolte), bensì identificare un tale fatto e sorvegliarne i modi privati di realizzazione compatibili con la perseguita utilità sociale. Invero, è l'effettività dell'azione utilmente indirizzata che in tal modo viene a guidare la rilevanza giuridica - secondo peraltro una dinamica tipica degli atti reali<sup>17</sup> - e non più il programma causale individuale. Cosicché, nel permettere a tale effettività di realizzarsi, regola privata e di legge finiscono - come è stato bene evidenziato<sup>18</sup> - col collaborare, in un rapporto in cui - con riflessi inevitabili nei riguardi del sistema delle fonti<sup>19</sup> - la legge non si contrappone autoritativamente alla libertà ma la segue e l'affianca.

E' del tutto coerente a un tale quadro, e non mero frutto dell'osservazione di uno schema di agire concreto, la circostanza, da molto tempo messa in risalto in dottrina<sup>20</sup>, che venga meno la necessità che il contenuto del regolamento raccolga il consenso delle parti coinvolte nella data vicenda reale. Ed è dunque spiegabile la parallela previsione relativa ai contratti "per adesione", ormai più che familiare alla civilistica, della sostituzione del consenso del contenuto contrattuale con la sua mera conoscenza o conoscibilità (art. 1341 c.c.). Si rifletta: se l'effetto giuridico soggettivo segue, nel contesto in esame, il fatto oggettivo, distribuendo vantaggi e responsabilità tra le persone in ragione della rispettiva partecipazione al processo produttivo (e non in stretta derivazione dall'attuazione di una causa negoziale), viene a mancare il razionale della derivazione dell'autoregolamento dall'accordo. Il contratto, in una simile prospettiva, rileva unicamente come (necessario) presupposto per il coinvolgimento di una data sfera patrimoniale individuale: ossia ai fini

---

<sup>16</sup> G. PALERMO, (nt. 9), 1 ss.

<sup>17</sup> A. FALZEA, *L'atto negoziale nel sistema dei comportamenti giuridici*, in *Riv. dir. civ.*, 1996, I, 1.

<sup>18</sup> C. ANGELICI, (nt. 3), 1 ss.

<sup>19</sup> A. ZOPPINI, *Il diritto privato e le "libertà fondamentali" dell'Unione Europea (Principi e problemi della Drittwirkung nel mercato unico)*, in *Le "libertà fondamentali" dell'Unione Europea e il diritto privato*, a cura di F. MEZZANOTTE, Roma, Roma TrE-Press, 2016, 9.

<sup>20</sup> N. IRTI, *Diritto e mercato*, in *Il dibattito sull'ordine giuridico del mercato*, Roma-Bari, Laterza, 1999.

dell'imputazione del comportamento personale al fatto socialmente utile e/o della eventuale destinazione di una risorsa privata allo scopo "comune" (ossia della data comunità).

Va notato poi che un tale schema, per quanto sia particolarmente congeniale alla rilevanza economico-sociale della fattispecie impresa, non mi pare esclusivo della stessa. Come prima rilevato, infatti, a fondare il riconoscimento di un diverso sistema effettuale all'autoregolamento è il collegamento dell'interesse personale all'utilità sociale, e dunque la corrispondente qualificazione della concreta manifestazione di libertà in cui il dato regolamento privato consiste<sup>21</sup>. Pertanto, la contrapposizione che deve istituirsi non ritengo essere - come pure si è sostenuto<sup>22</sup> - tra autonomia privata e libertà d'impresa bensì tra libertà individuale e libertà sociale, cui corrisponde (ma non è esaurita da) quella, al centro degli studi della dottrina societaria<sup>23</sup>, tra autonomia contrattuale e autonomia organizzativa.

Il che non significa che il mutamento dello schema normativo non abbia pure logica spiegazione sul piano strettamente economico. Anzi, a tale riguardo, la minore rilevanza che l'ordinamento assegna alla volontà del singolo nel contesto regolamentare pare collegabile al passaggio da una prospettiva in cui l' "utilità oggettiva" della collaborazione individuale è essenzialmente affidata al realizzarsi di uno scambio, a un'altra in cui, poiché il risultato perseguito è invece una combinazione produttiva, l'efficienza del relativo processo è tipicamente affidata all'instaurarsi di una dinamica gerarchica, la quale di per sé presuppone un'elaborazione centralizzata della regola attuativa, appunto seguita da una adesione periferica per lo più acritica e non dialettica<sup>24</sup>.

##### *5. Le prospettive per l'interprete.*

E' evidente, tutto ciò detto, che, se le nuove manifestazioni dell'autonomia non sono collegabili all'autonomia contrattuale, il contratto in sé sembra perdere a sua volta - a dispetto del ruolo paradigmatico ancora

---

<sup>21</sup> E. GINEVRA, (nt. 11), 72.

<sup>22</sup> P. FERRO-LUZZI, *Riflessioni sulla riforma. I: La società per azioni come organizzazione del finanziamento di impresa*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, 673.

<sup>23</sup> C. ANGELICI, (nt. 3), 1 ss.

<sup>24</sup> O. WILLIAMSON, *L'organizzazione economica*, Bologna, Il Mulino, 1991, 115.

a esso riconosciuto dalla civilistica<sup>25</sup> - il ruolo di categoria di riferimento dell'interpretazione e applicazione giuridica.

Occorre trovare, insomma, il coraggio di trarre una conclusione che pare inevitabile: l'autoregolamento privato, oggi strumento dominante del traffico giuridico, non è contratto; cosicché la disciplina del primo non può essere rinvenuta in quella del secondo. E, per la verità, se si ha riguardo alle classificazioni operate dalla dogmatica più raffinata<sup>26</sup>, nemmeno di negozio dovrebbe discutersi, bensì di "atto reale" o "comportamento attuoso", data la evidenziata riconduzione dell'efficacia giuridica all'oggettiva effettività e non al programma causale individuale.

L'eventuale attuazione di una simile indicazione richiede, certo, dopo la sua adeguata verifica, uno sforzo di rielaborazione dogmatica, di scrittura del sistema categoriale, particolarmente impegnativo. Ma per l'interprete che abbia sensibilità sistematica si tratta, in fondo, solo di moderare la passione con la pazienza, ragionando sugli elementi della fattispecie; e tenendo presenti questi accettare il compito di operare, secondo un percorso che storicamente è stato svolto nei riguardi dello stesso contratto a partire dalle sue singole manifestazioni, sulle norme che il sistema appronta per le figure tipiche (quali in primo luogo le società), inducendo da queste i nuovi principi generali dell'autonomia privata.

---

<sup>25</sup> Cfr. G. ALPA, *Le stagioni del contratto*, Bologna, Il Mulino, 2012; F. MACARIO, (nt. 1), 127.

<sup>26</sup> A. FALZEA, (nt. 17), 1.